



Dipartimento di Prevenzione  
Direttore ad interim Dr. Giuseppe Rodolico  
Servizio Veterinario Area Funzionale "A"  
Responsabile dott. Francesco Massara

Provveditorato, Economato e gestione logistica  
Sede

## PREMESSA

Gli interventi di cattura o prelievo dei cani randagi o vaganti verranno effettuati come previsto dalla legge nazionale 281/91 e L.R. n° 3/2000. (Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione).

La durata del contratto è di tre anni.

L'importo annuo base d'asta per l'espletamento del servizio è pari ad euro 35.000 (trentacinquemila) oltre IVA. Tale importo è da intendersi forfettario e quindi onnicomprensivo di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, specificate nel Capitolato Tecnico presente.

L'aumento del costo di tale servizio è giustificato dall'aggiunta, rispetto al precedente appalto, degli articoli n.14-16 e 17. I servizi compresi negli articoli sopracitati sono giustificati da accordi presi dal Management aziendale con il Comune di Vibo Valentia riguardo il "Cane di Quartiere" e per gli interventi di controllo delle nascite dei gatti sul territorio provinciale come richiesto dai Comuni della Provincia.

Inoltre nei casi di emergenza, durante la cattura dei cani incidentati, dove occorrono ulteriori indagini specialistiche e quindi il ricovero presso ambulatori veterinari Autorizzati dall'ASP, il servizio di cattura deve essere disponibile a questo ulteriore servizio.

Il numero dei cani da accalappiare deve intendersi illimitato e quindi rientrante nelle prestazioni onnicomprensive, previste nel capitolato. A titolo puramente indicativo si evidenzia che nell'ultimo triennio il numero dei cani catturati, compresi i mancati ritrovamenti e le cucciolate è stato di n.625.

## CAPITOLATO TECNICO

**Art.1-** la ditta aggiudicatrice provvederà a propria cura e spesa alla cattura di tutti i cani randagi vaganti che si trovano sul territorio dei comuni ricadenti nella ASP di Vibo Valentia e che si sono preventivamente convenzionati con ditte legalmente riconosciute per il ricovero e cura dei cani catturati di loro appartenenza.

**Art.2-** Le operazioni di cui all'art.1, la ditta impiegherà operatori specializzati nel settore e attrezzature idonee allo scopo. Il trasporto dei cani accalappiati deve essere effettuato con automezzi appositamente autorizzati ed adibiti esclusivamente a tale uso. In caso di cani randagi, vaganti o dispersi, che non siano pericolosi, questi potranno essere condotti al canile sanitario da agenti di P.M. del comune in cui è avvenuto l'accalappiamento. Il predetto verbale dovrà essere corredato da documentazione fotografica, e trasmesso al servizio veterinario Area "A" ( Sanità Animale)

**Art.3-** Nelle circostanze di un branco di cani randagi, la ditta deve preferire l'accalappiamento delle femmine adulte e gravide e se sono in allattamento devono essere catturate insieme ai loro cuccioli.

**Art.4-** Il servizio di accalappiamento deve avvenire per chiamata al Servizio Veterinario della ASP, previa necessaria richiesta di intervento da parte dei comuni interessati. Nei giorni festivi o al di fuori dell'orario di servizio per chiamata al Veterinario reperibile ( l'elenco dei turni di pronta reperibilità dei Veterinari è presente nei centralini Ospedalieri della Provincia).

**Art-5-** L'intervento da parte della ditta deve essere svolto non oltre le ventiquattro ore successive alla richiesta di intervento dei Comuni all'ASP.

**Art. 6-** Tuttavia, è prevista la così detta chiamata di emergenza da parte del Veterinario di reperibilità la quale deve essere evasa entro mezz'ora .Sarà redatta opportuna relazione dal Veterinario Reperibile .

**Art.7-** Dell'avvenuto accalappiamento la ditta deve stilare apposito verbale controfirmato dall'agente di P.M. o addetto del Comune nel cui territorio avviene l'accalappiamento il quale assiste alle operazioni di cattura. Una copia del suddetto verbale va consegnata entro ventiquattro ore all'ufficio veterinario competente, corredato da documentazione fotografica.

**Art-8-** I cani accalappiati potranno essere tenuti contemporaneamente presso il canile convenzionato con il Comune per il tempo strettamente necessario ad effettuare accertamenti in ordine ad una eventuale appartenenza del cane accalappiato a privati detentori. I cani accalappiati devono essere condotti al più presto al canile sanitario, ove esistente, del Comune nel cui territorio si trovano al momento dell'accalappiamento o comunque in una struttura ricadente nell'ambito territoriale dell'ASP, e dati in custodia al personale addetto. In caso di assenza del canile sanitario della ASP , i cani devono essere portati presso la struttura convenzionata col comune nel cui territorio sono stati accalappiati.

**Art-9-** Sono a carico della ditta appaltatrice il personale,l'attrezzatura ed ogni altro materiale necessario ad effettuare l'accalappiamento dei cani ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, polizze assicurative per il personale ed automezzi nonché ogni eventuale risarcimento dei danni provocati a persone o cose nell'espletamento del servizio.  
Le spese di trasporto fino al canile sanitario sono a completo carico della ditta.

**Art.10-** Nel mancato ritrovamento la ditta appaltatrice sarà tenuta a farsi sottoscrivere dal Responsabile dei Vigili Urbani o dall'addetto Comunale incaricato, che il servizio è stato espletato comunque.

**Art.11-** La liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura unitamente ai verbali di cattura e consegna previo il necessario visto del personale della struttura.

**Art.12-** La ditta appaltatrice dovrà essere munita di segreteria telefonica funzionante 24 ore su 24.

**Art.13-** Nel caso in cui all'arrivo della ditta appaltatrice ( chiamata per urgenze e non) il cane sia deceduto, lo stesso dovrà essere smaltito dal Comune dove è stato rinvenuto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art.14-** Il trasferimento dei cani dal Canile Sanitario al Rifugio, terminato il prescritto periodo sanitario, sarà effettuato dalla ditta appaltatrice.

**Art.15** - Sarà cura della ditta appaltante, al momento della cattura, controllare se lo stesso è provvisto di Microchip per poter risalire al proprietario dell'animale.

**Art.16** - Trasferimento cani ( per casi di estrema urgenza) presso ambulatori accreditati della Provincia o cliniche veterinarie per ulteriori necessari accertamenti ( RX, ecografie, esami ematici, ecc).

**Art.17-** Istituzione "Cane di Quartiere". Vista l'Ordinanza comunale, sull'Istituzione del cane di quartiere, si chiede il posizionamento delle gabbie trappola per cani e gatti, al fine di procedere alla successiva sterilizzazione.

Il Responsabile Settore Randagismo  
Dott. Filippo Laria

AMSU  
Dott. Filippo LARIA  
Responsabile

Il Responsabile AREA "A"  
Dott. Francesco Massara

